SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 159**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 44:

Brugnago, società per azioni, in Beinasco: Rimborso di obbligazioni.

Casa editrice G. D'Anna, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1990.

Conter control center, società per azioni, in Como: Obbligazioni «*II* - Tasso variabile 28 marzo 1985» sorteggiate il 14 giugno 1990.

Tris Stampi, società per azioni, in Montelupone: Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1990.

Immobiliare Cascina Cattaneo, società per azioni, in Novara: Obbligazioni «10 % - 1985/1999» sorteggiate il 21 giugno 1990.

Lavino, società per azioni, in Zola Predosa (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1990.

Rovatti A. & Figli Pompe, società per azioni, in Fabbrico (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1990.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco: Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1990.

Frati Luigi, società per azioni, in Pomponesco: Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1990.

San Marco Leasing 2000, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1990.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1990.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 luglio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 16 luglio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 ottobre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di cinque centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire un miliardo), R (lire cinque miliardi), S (lire dieci miliardi) e T (lire cinquanta miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 luglio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1990
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 371

90A3003

DECRETO 5 luglio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 16 luglio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 gennaio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di cinque centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 luglio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1990
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 372

90A3004

DECRETO 5 luglio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 16 luglio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 luglio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di cinque centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 luglio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1990
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 373

90A3005

DECRETO 5 luglio 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantasei e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 28 giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 18 giugno 1990 che hanno disposto per il 28 giugno 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantasei e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,38 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,70 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 89,45 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,18 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,27 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 88,70 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1990
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 374

90A3002

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 giugno 1990.

Proroga del termine di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1985 per l'utilizzazione degli apparati radioelettrici di debole potenza.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radio ricezioni;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 23 novembre 1982;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1985;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1987;

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1989;

Considerato che l'ETSI (Istituto di standardizzazione di norme europee di telecomunicazioni) ha in corso la elaborazione di norme tecniche europee concernenti gli apparati radioelettrici di debole potenza;

Riconosciuta l'opportunità di accordare agli utilizzatori degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, già muniti del prescritto atto di concessione, un'ulteriore proroga delle deroghe fissate nell'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 1985;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 6 del decreto interministeriale 2 aprile 1985 è prorogato al 31 dicembre 1990.

L'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni rilasciate a norma delle disposizioni richiamate nell'art. 6 del decreto di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A2971

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 giugno 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Agricola manduriana» a r.l., in Manduria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 20 aprile 1990 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «L'Agricola manduriana» a r.l., con sede in Manduria (Taranto);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «L'Agricola manduriana» a r.l., con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito notaio dott. Domenico Mossi in data 22 aprile 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. avv. Pietro Petruzzo, nato a Gesualdo (Avellino) il 14 maggio 1930, ivi residente in via Dante, 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A2980

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 5 luglio 1990.

Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare gli articoli 6 e 32;

Vista l'ordinanza 20 luglio 1989 relativa alla profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica;

Considerato che si sono verificati focolai di afta epizootica per cui si rende necessario ed urgente proteggere il patrimonio zootecnico nazionale bovino, bufalino, ovino e caprino, con interventi vaccinali programmati contro la malattia;

Ordina:

Art. 1.

È resa obbligatoria nel territorio nazionale, nel periodo dal 1° ottobre 1990 al 30 agosto 1991 la vaccinazione antiaftosa sui bovini, bufalini, ovini e caprini con le modalità ed i tempi previsti dall'ordinanza ministeriale 27 giugno 1988, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 22 luglio 1988.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A3038

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 giugno 1990.

Modificazioni al modello per la comunicazione di partecipazioni ai sensi dell'art. 5, sub-art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, approvato con delibera n. 1796 del 19 settembre 1985. (Deliberazione n. 4739).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto, in particolare, il terzo comma dell'art. 5, sub art. 1, della stessa legge, come sostituito dall'art. 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281, a norma del quale le comunicazioni previste dal primo comma del medesimo articolo devono essere redatte in conformità di apposito modello approvato dalla Commissione stessa;

Vista la propria delibera n. 1796 del 19 settembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985, con la quale la Commissione ha approvato il suddetto modello per la comunicazione delle partecipazioni possedute nonché le annesse istruzioni di compilazione;

Considerata la necessità di apportare al modello modificazioni tali da consentire più puntuali funzioni di controllo in ordine alle modalità di acquisizione e dismissione di partecipazioni rilevanti;

Delibera:

Sono approvati gli uniti modelli per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 5, primo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281, integrati dalle relative istruzioni di compilazione.

I modelli e le accluse istruzioni di compilazione sostituiscono il modello e le istruzioni adottati dalla Commissione stessa con propria delibera n. 1796 del 19 settembre 1985.

La presente delibera e gli uniti modelli, con le annesse istruzioni di compilazione, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 giugno 1990

Il Presidente: PIGA

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO

Comunicazione di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 7, della legge 4 giugno 1985, n. 281
Comunicazione di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990

Mod. 19/A

Alla CONSOB Via Isonzo 19/E 00189 Roma

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________

Alla società ____________

Indirizzo ____________

Riservato alla CONSOB e alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data G G M M A A	Numero

Protocollo

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie
data di nascita G G M M A A	settore di operatività
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

SOCIETÀ PARTECIPATA — quadro B

denominazione — codice fiscale

capitale sociale n. azioni — valore nominale unitario

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

causale della dichiarazione — data dell'acquisto o della variazione della partecipazione G G M M A A — codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

azioni quotate in borsa 1

azioni negoziate al mercato ristretto 2

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e interposta persona, sono private del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni con diritto di voto in capo a soggetti controllati, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — quadro E

N. totale degli effettivi proprietari	N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — quadro F

N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

RIEPILOGO

N. azioni con diritto di voto possedute		.	% rispetto al capitale sociale sottoscritto
N. azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria			
N. azioni totali nelle possedute		.	% rispetto al capitale sociale sottoscritto

data della dichiarazione

B C D E F — N. fogli — G, H, L

firma del dichiarante o del legale rappresentante

indirizzo — CAP

N. fogli complessivi

Mod. 19/a

Quadro G

Elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto con numero di azioni superiore al 2% del capitale con esclusione del dichiarante e di quelli ricompresi nel riquadro H e L.

Riservato alla CONSOB e alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data (G G M M A A)	Numero

Foglio n.

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: C 1 2 3 4 5 / D 1 2 3 4 5 / E — N. azioni per le quali spetta il diritto di voto

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: C 1 2 3 4 5 / D 1 2 3 4 5 / E — N. azioni per le quali spetta il diritto di voto

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: C 1 2 3 4 5 / D 1 2 3 4 5 / E — N. azioni per le quali spetta il diritto di voto

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza e relativo titolo di possesso: C 1 2 3 4 5 / D 1 2 3 4 5 / E — N. azioni per le quali spetta il diritto di voto

Totale foglio (A+B+C+D)

Totale generale

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO

Istruzioni per la compilazione del modello 19/A
di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge n. 216 del 7.6.1974
e di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi dell'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, sono tenuti all'invio della segnalazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto.

N.B. — Deve essere utilizzato il mod. 19/B, da trasmettere solo alla Consob, nel caso di comunicazioni rese dalle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto con riferimento alle partecipazioni dalle stesse detenute in società le cui azioni non sono quotate in borsa o non sono ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, o in società a responsabilità limitata.

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

Ai fini del calcolo della percentuale del 2% non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto.

Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro B).

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, sempre entro il termine di trenta giorni, dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di *successiva variazione* della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata alla società partecipata, alla Consob e, in duplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società partecipata. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

I modelli per le comunicazioni potranno essere richiesti alla Associazione Bancaria Italiana.

In relazione alle esigenze tecniche connesse alla prima applicazione della nuova modulistica, è stato fissato in 45 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del presente provvedimento il termine entro il quale dovranno essere effettuate con il nuovo modello le comunicazioni delle partecipazioni detenute alla data del 7 aprile 1990 e le eventuali variazioni rilevanti intervenute entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

La segnalazione andrà inviata alla società partecipata, alla Consob e alla Banca d'Italia anche se già effettuata con il modello precedentemente in vigore.

Restano comunque fermi i termini di 30 giorni per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob per tutte le segnalazioni dovute fino alla entrata in vigore del nuovo modello.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie

Codice	Specie
08	Società semplice
41	Società in accomandita per azioni
42	Società in accomandita semplice
43	Società in nome collettivo
51	Società per azioni
52	Società a responsabilità limitata
61	Società cooperativa a responsabilità limitata
62	Società cooperativa a responsabilità illimitata
71	Istituzioni creditizie
72	Comuni, Province e Regioni
74	Enti e Società non residenti
14	Enti vari

Settore di operatività

Codice	Settore
01	Aziende Autonome
02	Enti territoriali
03	Enti pubblici economici
04	Alimentare e agricolo
05	Assicurativo
06	Bancario
07	Cartario e editoriale
08	Cementifero
09	Chimico
10	Commercio
11	Comunicazioni
12	Elettronico
13	Finanziario
14	Immobiliare e edilizio
15	Meccanico e automobilistico
16	Minerale e metallurgico
17	Tessile
18	Altri

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

— *Capitale: numero azioni:* andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, compresi i titoli di risparmio non aventi diritto di voto in assemblea.

  Per le società cooperative quotate si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.

  In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per

azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 C.C.).

Sarà opportuno che le società provvedano a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione nel numero di azioni che compongono il proprio capitale. Per le società cooperative assumono rilievo unicamente le operazioni sul capitale a carattere straordinario.

— *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.

2. Variazione superiore all'1% da effettuare nei casi in cui il soggetto possieda già, direttamente o indirettamente, azioni aventi diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto e la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Rientro del possesso di azioni con diritto al voto entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza; ecc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare — ove dovuta — una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 3.

4. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di acquisto o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L.

— *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni con diritto al voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all'1% del capitale si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

— *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

A) compravendita in borsa o nel mercato ristretto

B) compravendita

C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi

D) successione o acquisizione a causa di morte

E) pegno

F) usufrutto

G) riporto

H) altro

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

— *Azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

— *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

— *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato per totale il numero delle azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privo del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni componenti il capitale.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *Azioni possedute:* andrà riportato cumulativamente il numero di azioni aventi diritto al voto possedute per il tramite di società controllate [1], fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. L'indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

  Nell'ipotesi in cui le medesime azioni facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

— *Azioni per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

— *Azioni con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone:* andrà riportato per totale il numero delle azioni per le quali i predetti sog-

(1) Ai fini della definizione delle società controllate dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 2359 C.C.

getti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti sono privi del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni componenti il capitale.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

— *Numero totale degli effettivi proprietari:* andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

— *Azioni possedute:* andrà indicato, per totale, il numero di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nell'allegato L, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale.

— *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato, per totale, il numero di azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

— *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia priva del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto al voto e quelle private di tale diritto.

Riepilogo

— *Azioni con diritto al voto possedute:* andrà riportato, quale sommatoria dei relativi quadri C, D, E ed F, il numero di azioni per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni sul numero delle azioni rappresentanti il capitale di cui al riquadro B. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. Nell'apposito riquadro è prevista l'indicazione dei decimali di possesso (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di segnalazione scatta comunque al superamento della soglia del 2% del possesso (l'1% nel caso di variazione).

— *Azioni totali nette possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza di tali azioni sul capitale sottoscritto.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui le stesse azioni facciano capo a diverso titolo al dichiarante e a soggetti di cui al riquadro D, ovvero a più soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione di tale ammontare le cennate azioni dovranno essere computate una sola volta.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale).

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

— *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEL RIQUADRO H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale di cui al riquadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

— *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni per le quali spetta il diritto di voto» riportate nel foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede azioni di società quotate.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a tali nominativi, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore alle percentuali di rilevanza.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

— *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro D.

Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo — ai sensi dell'art. 2359 c.c. — è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni con diritto di voto, la percentuale di azioni possedute in via diretta e la percentuale delle azioni cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

— *Soggetti interposti:* nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni per le quali il soggetto ha diritto di voto», riportate sul foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

Quadro L: ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI DELLE AZIONI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI PACCHETTO DI PROPRIETÀ SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE)

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le azioni in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale di cui al quadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle relative partecipazioni in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni» riportate nel foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

PARTECIPAZIONI DI SOCIETA CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO IN SOCIETÀ NON QUOTATE

Comunicazione di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 7, della legge 4 giugno 1985, n. 281

Mod. 19,B

Alla CONSOB Via Isonzo 19/E 00189 Roma

Alla società __________

Indirizzo __________

Riservato alla CONSOB		
Filiale	Data (G G M M A A)	Numero

Protocollo

DICHIARANTE (quadro A)

Persona giuridica*

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

SOCIETÀ PARTECIPATA* (quadro B)

denominazione — codice fiscale

capitale sociale n. azioni — valore nominale unitario

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

causale della dichiarazione — data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A) — codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

società azionaria non quotata 3

società a r.l. 4

altre 5

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE (quadro C)

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA (quadro D)

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni con diritto di voto in capo a soggetti controllati, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni con diritto di voto possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto

N. azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni totali nette possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto

data della dichiarazione __________

B C D — N° fogli { C / H }

firma del dichiarante o del legale rappresentante __________

indirizzo __________ CAP ______

N. fogli complessivi

PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO IN SOCIETÀ NON QUOTATE

Istruzioni per la compilazione del modello 19/B di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge n. 216 del 7.6.1974

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi dell'art. 5, sub art. 1, della legge n. 216 del 7 giugno 1974, come sostituito dall'art. 7 della legge n 281 del 4 giugno 1985, sono tenute all'invio della segnalazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 10% del capitale sottoscritto in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata.

Ai fini del calcolo della percentuale del 10% non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto.

Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie.

Nell'ipotesi di titoli oggetto di contratto di riporto, i predetti soggetti saranno tenuti all'obbligo di comunicazione indipendentemente dal ruolo di riportato o di riportatore assunto nel contratto.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro B).

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, sempre entro il termine di trenta giorni, dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di *successiva variazione* della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite del 5% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 10% del capitale sottoscritto.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G ed H, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata alla società partecipata e alla Consob; il modello relativo potrà essere richiesto alla Associazione Bancaria Italiana.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

MODALITA DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie

41	Società in accomandita per azioni
51	Società per azioni
61	Società cooperativa a responsabilità limitata
71	Istituzioni creditizie
74	Enti e Società non residenti
14	Enti vari

Settore di operatività

03	Enti pubblici economici
04	Alimentare e agricolo
05	Assicurativo
06	Bancario
07	Cartario e editoriale
08	Cementifero
09	Chimico
10	Commercio
11	Comunicazioni
12	Elettronico
13	Finanziario
14	Immobiliare e edilizio
15	Meccanico e automobilistico
16	Minerale e metallurgico
17	Tessile
18	Altri

Quadro B: SOCIETA PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

— *Capitale: numero azioni o quote:* andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

Per le società cooperative si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 C.C.).

Sara opportuno che le società provvedano a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione nel numero di titoli che compongono il proprio capitale. Per le società cooperative assumono rilievo unicamente le operazioni sul capitale a carattere straordinario.

— *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 10% di possesso di azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.
2. Variazione superiore al 5% da effettuare nei casi in cui il soggetto possieda gia, direttamente o indirettamente, azioni o quote aventi diritto al voto in misura superiore al 10% del capitale sottoscritto e la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.
3. Rientro del possesso di azioni o quote con diritto al voto entro il limite previsto del 10%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società; modifiche della sede legale o residenza; ecc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare — ove dovuta — una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 3.
4. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G ed H, come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di acquisto o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G ed H.

— *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di acquisto, vendita, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni o quote con diritto al voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

— *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

B) compravendita

C) acquisto a titolo gratuito

E) pegno

F) usufrutto

G) riporto

H) altro

Quadro C: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

— *Azioni o quote possedute:* il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

— *Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

— *Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato per totale il numero delle azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante sia privo del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

— *Azioni o quote possedute:* andrà riportato cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute per il tramite di società controllate ([1]), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le medesime azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

— *Azioni o quote per le quali i soggetti controllati, fiduciari, ed interposte persone sono privati del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

— *Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone:* andrà riportato per totale il numero delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti sono privi del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORE AL 10% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEL RIQUADRO H

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui al quadro H.

(1) Ai fini della definizione delle società controllate dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 2359 C.C.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 10% del capitale di cui al riquadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore al 5% del capitale permanendo al di sopra del limite del 10%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

— *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D). Andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto» riportate nel foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, delle fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede azioni o quote.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a tali nominativi, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore alle percentuali di rilevanza.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

— *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni o quote possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro D.

Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo — ai sensi dell'art. 2359 c.c. — è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

- *Soggetti interposti:* nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.
- *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni o quote per le quali il soggetto ha diritto di voto», riportate sul foglio stesso.
- *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

90A3013

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1990.

Approvazione dei modelli per la comunicazione di partecipazioni al capitale di enti creditizi, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito.

IL GOVERNATORE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, secondo cui le comunicazioni previste dal primo comma del medesimo articolo devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia;

Visto l'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che modifica il primo comma del suddetto art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Dispone:

Le comunicazioni previste dall'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere redatte in conformità agli schemi e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 26 giugno 1990

Il Governatore: CIAMPI

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO

Comunicazione di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 7, della legge 4 giugno 1985, n. 281
Comunicazione di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990

Mod. 19/A

Alla CONSOB Via Isonzo 19/E 00189 Roma

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________

Alla società ____________

Indirizzo ____________

Riservato alla CONSOB e alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data (G G M M A A)	Numero

Protocollo

DICHIARANTE — *quadro A*

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (G G M M A A)

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

SOCIETÀ PARTECIPATA — *quadro B*

denominazione — codice fiscale

capitale sociale n. azioni — valore nominale unitario

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

azioni quotate in borsa [1]

azioni negoziate al mercato ristretto [2]

causale della dichiarazione — data dell'acquisto o della variazione delle partecipazioni (G G M M A A) — codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — *quadro C*

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — *quadro D*

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni con diritto di voto in capo a soggetti controllati, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — *quadro E*

N. totale degli effettivi proprietari	N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — *quadro F*

N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

RIEPILOGO

N. azioni con diritto di voto possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto

N. azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni totali nette possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto

data della dichiarazione

B C D E F — N. fogli { G H L }

firma del dichiarante o del legale rappresentante

indirizzo — CAP

N. fogli complessivi

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA O NEGOZIATE AL MERCATO RISTRETTO

Istruzioni per la compilazione del modello 19/A di cui all'art. 5, sub art. 1, della legge n. 216 del 7.6.1974 e di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi dell'art. 5, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, sono tenuti all'invio della segnalazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto.

N.B. — Deve essere utilizzato il mod. 19/B, da trasmettere solo alla Consob, nel caso di comunicazioni rese dalle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto con riferimento alle partecipazioni dalle stesse detenute in società le cui azioni non sono quotate in borsa o non sono ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, o in società a responsabilità limitata.

A detta comunicazione sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

Ai fini del calcolo della percentuale del 2% non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto.

Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro B).

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, sempre entro il termine di trenta giorni, dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di *successiva variazione* della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata alla società partecipata, alla Consob e, in duplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società partecipata. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

I modelli per le comunicazioni potranno essere richiesti alla Associazione Bancaria Italiana.

In relazione alle esigenze tecniche connesse alla prima applicazione della nuova modulistica, è stato fissato in 45 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del presente provvedimento il termine entro il quale dovranno essere effettuate con il nuovo modello le comunicazioni delle partecipazioni detenute alla data del 7 aprile 1990 e le eventuali variazioni rilevanti intervenute entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

La segnalazione andrà inviata alla società partecipata, alla Consob e alla Banca d'Italia anche se già effettuata con il modello precedentemente in vigore.

Restano comunque fermi i termini di 30 giorni per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob per tutte le segnalazioni dovute fino alla entrata in vigore del nuovo modello.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie

08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni
42 Società in accomandita semplice
43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
71 Istituzioni creditizie
72 Comuni, Province e Regioni
74 Enti e Società non residenti
14 Enti vari

Settore di operatività

01 Aziende Autonome
02 Enti territoriali
03 Enti pubblici economici
04 Alimentare e agricolo
05 Assicurativo
06 Bancario
07 Cartario e editoriale
08 Cementifero
09 Chimico
10 Commercio
11 Comunicazioni
12 Elettronico
13 Finanziario
14 Immobiliare e edilizio
15 Meccanico e automobilistico
16 Minerale e metallurgico
17 Tessile
18 Altri

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

— *Capitale: numero azioni:* andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, compresi i titoli di risparmio non aventi diritto di voto in assemblea.

Per le società cooperative quotate si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per

azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 C.C.).

Sarà opportuno che le società provvedano a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione nel numero di azioni che compongono il proprio capitale. Per le società cooperative assumono rilievo unicamente le operazioni sul capitale a carattere straordinario.

— *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.

2. Variazione superiore all'1% da effettuare nei casi in cui il soggetto possieda già, direttamente o indirettamente, azioni aventi diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto e la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.

3. Rientro del possesso di azioni con diritto al voto entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza; ecc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare — ove dovuta — una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 3.

4. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di acquisto o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L.

— *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

In caso di operazioni di compravendita in borsa a termine fermo deve farsi riferimento alla data di liquidazione di fine mese borsistico.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni con diritto al voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all'1% del capitale si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

— *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

A) compravendita in borsa o nel mercato ristretto

B) compravendita

C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi

D) successione o acquisizione a causa di morte

E) pegno

F) usufrutto

G) riporto

H) altro

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

— *Azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

— *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

— *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato per totale il numero delle azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privo del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni componenti il capitale.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

— *Azioni possedute:* andrà riportato cumulativamente il numero di azioni aventi diritto al voto possedute per il tramite di società controllate [1], fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. L'indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le medesime azioni facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

— *Azioni per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

— *Azioni con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone:* andrà riportato per totale il numero delle azioni per le quali i predetti sog-

(1) Ai fini della definizione delle società controllate dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 2359 C.C.

getti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti sono privi del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni componenti il capitale.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

— *Numero totale degli effettivi proprietari:* andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

— *Azioni possedute:* andrà indicato, per totale, il numero di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nell'allegato L, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale.

— *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato, per totale, il numero di azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

— *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia priva del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto al voto e quelle private di tale diritto.

Riepilogo

— *Azioni con diritto al voto possedute:* andrà riportato, quale sommatoria dei relativi quadri C, D, E ed F, il numero di azioni per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni sul numero delle azioni rappresentanti il capitale di cui al riquadro B. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. Nell'apposito riquadro è prevista l'indicazione dei decimali di possesso (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di segnalazione scatta comunque al superamento della soglia del 2% del possesso (l'1% nel caso di variazione).

— *Azioni totali nette possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza di tali azioni sul capitale sottoscritto.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui le stesse azioni facciano capo a diverso titolo al dichiarante e a soggetti di cui al riquadro D, ovvero a più soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione di tale ammontare le cennate azioni dovranno essere computate una sola volta.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale).

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

— *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEL RIQUADRO H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale di cui al riquadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

— *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni per le quali spetta il diritto di voto» riportate nel foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede azioni di società quotate.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a tali nominativi, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una riazione superiore alle percentuali di rilevanza.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

— *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro D.

Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo — ai sensi dell'art. 2359 c.c. — è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni con diritto di voto, la percentuale di azioni possedute in via diretta e la percentuale delle azioni cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

— *Soggetti interposti:* nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni per le quali il soggetto ha diritto di voto», riportate sul foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

Quadro L: **ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI DELLE AZIONI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI PACCHETTO DI PROPRIETÀ SIA INFERIORE AL 2 DEL CAPITALE)**

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le azioni in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale di cui al quadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle relative partecipazioni in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni» riportate nel foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

Comunicazione di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990

Mod. 19,C

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________

All'Ente creditizio ____________

Riservato alla BANCA D'ITALIA

Filiale	Data (G G M M A A)	Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE quadro A

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; eventuale codice ABI; settore di operatività; codice fiscale

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

ENTE CREDITIZIO PARTECIPATO quadro B

denominazione; codice ABI

capitale sociale o fondo di dotazione n. azioni o quote; valore nominale unitario

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

causale della dichiarazione; data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A); codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE quadro C

titolo del possesso		N. azioni o quote possedute	N. azioni o quote possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA quadro D

titolo del possesso		N. azioni o quote possedute	N. azioni o quote per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni o quote con diritto di voto in capo a soggetti controllati, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI quadro E

N. totale degli effettivi proprietari	N. azioni o quote possedute	N. azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE quadro F

N. azioni o quote possedute	N. azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

RIEPILOGO

N. azioni o quote con diritto di voto possedute; % rispetto al capitale sociale sottoscritto o fondo di dotazione

N. azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni o quote totali possedute; % rispetto al capitale sociale sottoscritto o fondo di dotazione

data della dichiarazione

B C D E F

N. fogli G H L

firma del dichiarante o del legale rappresentante

indirizzo ____________ CAP

N. fogli complessivi

Mod. 19/c

Quadro H

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali sono possedute le azioni o quote (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data (G G M M A A)	Numero

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI O QUOTE CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (G G M M A A)

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie — eventuale codice ABI

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia — stato

rapporto con il soggetto dichiarante:
- fiduciario [A]
- di controllo: [B] diretto tramite il ___,__ % / [C] ed indiretto tramite il ___,__ % del capitale con diritto di voto

titolo del possesso		N. azioni o quote possedute	N. azioni o quote possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto
proprietà	1		
pegno	2		
usufrutto	3		
riportato	4		
riportatore	5		

N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI O QUOTE CON DIRITTO DI VOTO

Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Quadro H 1

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (G G M M A A)

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie — eventuale codice ABI

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia — stato

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente):
- fiduciario [A]
- di controllo: [B] diretto tramite il ___,__ % / [C] ed indiretto tramite il ___,__ % del capitale con diritto di voto

Quadro H 2

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (G G M M A A)

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie — eventuale codice ABI

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia — stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro:
- fiduciario [A]
- di controllo: [B] diretto tramite il ___,__ % / [C] ed indiretto tramite il ___,__ % del capitale con diritto di voto

Quadro H 3

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (G G M M A A)

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie — eventuale codice ABI

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia — stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro:
- fiduciario [A]
- di controllo: [B] diretto tramite il ___,__ % / [C] ed indiretto tramite il ___,__ % del capitale con diritto di voto

Totale foglio (A+B+C+D)

Totale generale

Elenco degli effettivi proprietari delle azioni o quote (con esclusione di quelli il cui pacchetto di proprietà sia inferiore al 2% del capitale sottoscritto o fondo di dotazione)

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data (G G M M A A)	Numero

Mod. 19/c

Quadro L

Foglio n. ☐☐☐

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie ☐☐ eventuale codice ABI
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività ☐☐
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza E — N. azioni o quote

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie ☐☐ eventuale codice ABI
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività ☐☐
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza E — N. azioni o quote

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie ☐☐ eventuale codice ABI
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività ☐☐
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza E — N. azioni o quote

Se persona fisica	Se persona giuridica o società di persone
cognome	denominazione sociale
nome	eventuale sigla sociale
luogo di nascita	specie ☐☐ eventuale codice ABI
data di nascita (G G M M A A)	settore di operatività ☐☐
codice fiscale	codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

quadro di provenienza E — N. azioni o quote

Totale foglio (A+B+C+D)

Totale generale

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

Istruzioni per la compilazione del modello 19/C di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, sono tenuti all'invio della segnalazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in istituzioni creditizie costituite sotto qualsiasi forma.

N.B. — In caso di partecipazione al capitale di una società bancaria le cui azioni siano quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, andrà utilizzato esclusivamente il modello *relativo alle società con azioni quotate (mod. 19/A).*

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

Ai fini del calcolo della percentuale del 2% non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto.

Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto *nelle assemblee straordinarie.*

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro B).

Per le banche cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, *indipendentemente dal relativo titolo*, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

Negli enti creditizi pubblici a struttura corporativa, la segnalazione della partecipazione attiene alle quote che attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie; in particolare, l'obbligo di comunicazione interviene quando un soggetto detiene *in via diretta* o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona le cennate quote in misura superiore al 2% dell'intero capitale o fondo di dotazione.

Per gli altri enti creditizi pubblici costituiti sotto forma di fondazione, la segnalazione va effettuata dai soggetti che detengono in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona quote di partecipazione o di risparmio partecipativo in misura superiore al 2% dei titoli emessi (quote di partecipazione, quote di risparmio, quote di risparmio partecipativo).

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, sempre entro il termine di trenta giorni, dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di *successiva variazione* della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale *sottoscritto*, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata in duplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale l'istituzione creditizia partecipata, nonché alla istituzione creditizia stessa presso la quale potrà essere ritirato il modello previsto per la comunicazione. Il modello potrà essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

In relazione alle esigenze tecniche connesse alla prima applicazione della nuova modulistica, è stato fissato in 45 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del presente provvedimento il termine entro il quale dovranno essere effettuate con il nuovo modello le comunicazioni delle partecipazioni detenute alla data del 7 aprile 1990 e le eventuali variazioni rilevanti intervenute entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

La segnalazione andrà inviata alla banca partecipata e alla Banca d'Italia anche se già effettuata con il modello precedentemente in vigore.

Restano comunque fermi i termini per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione inerenti la precedente normativa per tutte le segnalazioni dovute fino alla entrata in vigore del nuovo modello.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale. Qualora il dichiarante sia una istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie

08	Società semplice
41	Società in accomandita per azioni
42	Società in accomandita semplice
43	Società in nome collettivo
51	Società per azioni
52	Società a responsabilità limitata
61	Società cooperativa a responsabilità limitata
62	Società cooperativa a responsabilità illimitata
71	Istituzioni creditizie
72	Comuni, Province e Regioni
74	Enti e Società non residenti
14	Enti vari

Settore di operatività

01	Aziende Autonome
02	Enti territoriali
03	Enti pubblici economici
04	Alimentare e agricolo
05	Assicurativo
06	Bancario
07	Cartario e editoriale
08	Cementifero
09	Chimico
10	Commercio
11	Comunicazioni
12	Elettronico
13	Finanziario
14	Immobiliare e edilizio
15	Meccanico e automobilistico
16	Minerale e metallurgico
17	Tessile
18	Altri

Quadro B: ENTE CREDITIZIO PARTECIPATO

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione dell'ente creditizio partecipato ed il relativo codice ABI.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni o quote con diritto al voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all'1% del capitale si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

- *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

  B) compravendita

  C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi

  D) successione o acquisizione a causa di morte

  E) pegno

  F) usufrutto

  G) riporto

  H) altro

Quadro C: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *Azioni o quote possedute:* il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- *Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni o quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

- *Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato per totale il numero delle azioni o quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante sia privo del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *Azioni o quote possedute:* andrà riportato cumulativamente il numero di azioni o quote aventi diritto al voto possedute per il tramite di società controllate ([1]), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. L'indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

  Nell'ipotesi in cui le medesime azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

(1) Ai fini della definizione delle società controllate dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 2359 C.C.

— *Capitale: numero azioni o quote:* andrà indicato il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale o fondo di dotazione, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, compresi i titoli di risparmio non aventi diritto di voto in assemblea. Per gli enti creditizi pubblici aventi forma corporativa andrà indicato il numero di quote componenti il capitale o fondo di dotazione.

Per le banche cooperative e per gli enti creditizi pubblici si farà riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato. In particolare, per gli enti creditizi costituiti sotto forma di fondazione andrà indicato complessivamente il numero di titoli o quote di partecipazione, di risparmio e di risparmio partecipativo ricompresi nel capitale o fondo di dotazione dell'ente.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 C.C.).

Sarà opportuno che le banche provvedano a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione nel numero di azioni che compongono il proprio capitale. Per le banche cooperative assumono rilievo unicamente le operazioni sul capitale a carattere straordinario.

— *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni o quote per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.
2. Variazione superiore all'1% da effettuare nei casi in cui il soggetto possieda già, direttamente o indirettamente, azioni o quote aventi diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto e la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.
3. Rientro del possesso di azioni o quote con diritto al voto entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza; ecc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare — ove dovuta — una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 3.
4. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di acquisto o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L.

— *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

— *Azioni o quote per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

— *Azioni o quote con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone:* andrà riportato per totale il numero delle azioni o quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute ed il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti sono privi del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni o quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni o quote componenti il capitale.

Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti.

— *Numero totale degli effettivi proprietari:* andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni o quote detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni o quote possedute da ciascuno di essi.

— *Azioni o quote possedute:* andrà indicato, per totale, il numero di azioni o quote con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nell'allegato L, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale.

— *Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato, per totale, il numero di azioni o quote per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

— *Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni o quote deve corrispondere alla differenza tra il totale azioni o quote possedute e le azioni o quote per le quali la società fiduciaria sia priva del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni o quote per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni o quote possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni o quote con diritto al voto e quelle private di tale diritto.

Riepilogo

— *Azioni o quote con diritto al voto possedute:* andrà riportato, quale sommatoria dei relativi quadri C, D, E ed F, il numero di azioni o quote per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni o quote sul numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale di cui al riquadro B. Di tale percentuale

dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. Nell'apposito riquadro è prevista l'indicazione dei decimali di possesso (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di segnalazione scatta comunque al superamento della soglia del 2% del possesso (l'1% nel caso di variazione).

— *Azioni o quote totali nette possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni o quote possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza di tali azioni sul capitale sottoscritto.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui le stesse azioni o quote facciano capo a diverso titolo al dichiarante e a soggetti di cui al riquadro D, ovvero a più soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione di tale ammontare le cennate azioni o quote dovranno essere computate una sola volta.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale).

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

— *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI O QUOTE SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEL RIQUADRO H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale di cui al riquadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

— *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni o quote fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni o quote per le quali spetta il diritto di voto» riportate nel foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI O QUOTE

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede azioni o quote di istituzioni creditizie.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a tali nominativi, con riferimento alle azioni o quote possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore alle percentuali di rilevanza.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

— *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni o quote con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni o quote possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro D.

Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote dell'istituzione creditizia per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo — ai sensi dell'art. 2359 c.c. — è assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni o quote con diritto di voto, la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

— *Soggetti interposti:* nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni o quote per le quali il soggetto ha diritto di voto», riportate sul foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

Quadro L: ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI DELLE AZIONI O QUOTE (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI PACCHETTO DI PROPRIETÀ SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE)

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni o quote possedute nel caso in cui le azioni o quote in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale di cui al quadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle relative partecipazioni in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni o quote» riportate nel foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA PER AZIONI ESERCENTI IL CREDITO

Comunicaziona di cui all'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990

Mod. 19 D

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________

Alla società ____________

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data (G G M M A A)	Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE

quadro A

Se persona fisica

- cognome
- nome
- luogo di nascita
- data di nascita (G G M M A A)
- codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

- denominazione sociale
- eventuale sigla sociale
- specie
- settore di operatività
- codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

SOCIETÀ PARTECIPATA

quadro B

- denominazione
- codice fiscale
- capitale sociale n. azioni
- valore nominale unitario
- di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
- settore di attività
- causale della dichiarazione
- data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A)
- codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

quadro C

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

quadro D

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni per le quali le società controllate fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto	
proprietà	1			1
pegno	2			2
usufrutto	3			3
riportato	4			4
riportatore	5			5

N. azioni con diritto di voto in capo a soggetti controllati, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

quadro E

N. totale degli effettivi proprietari	N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

quadro F

N. azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

RIEPILOGO

- N. azioni con diritto di voto possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto
- N. azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
- N. azioni totali nelle possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto

data della dichiarazione

N. fogli: G, H, L

firma del dichiarante o del legale rappresentante

indirizzo — CAP

N. fogli complessivi

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone tramite le quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data G G M M A A	Numero

Mod. 19/d

Quadro H

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia   stato

rapporto con il soggetto dichiarante

fiduciario A

di controllo { B diretto tramite il . % / C ed indiretto tramite il . % } del capitale con diritto di voto

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto
proprietà	1		
pegno	2		
usufrutto	3		
riportato	4		
riportatore	5		

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Quadro H 1

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia   stato

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente).

fiduciario A

di controllo { B diretto tramite il . % / C ed indiretto tramite il . % } del capitale con diritto di voto

Quadro H 2

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia   stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo { B diretto tramite il . % / C ed indiretto tramite il . % } del capitale con diritto di voto

Quadro H 3

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

settore di operatività

codice fiscale

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia   stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro

fiduciario A

di controllo { B diretto tramite il . % / C ed indiretto tramite il . % } del capitale con diritto di voto

Totale foglio (A+B+C+D)

Totale generale

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ PER AZIONI ESERCENTI IL CREDITO

Istruzioni per la compilazione del modello 19/D di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 281 del 4 giugno 1985, modificato dall'art. 31 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, sono tenuti all'invio della segnalazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto in società per azioni esercenti il credito.

Per società per azioni esercenti il credito si intendono esclusivamente le società per azioni, diverse da banche, che operano professionalmente sul mercato offrendo al pubblico prestiti o crediti, sia per cassa sia di firma, anche quando questi siano connessi a vendite di prodotti del gruppo di appartenenza delle società stesse. Non devono essere comunicate le partecipazioni in società industriali o commerciali che effettuino vendita a credito dei propri prodotti ovvero che concedano credito in modo occasionale.

N.B. — In caso di partecipazione al capitale di una società bancaria o di una società le cui azioni siano quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto, andranno utilizzati esclusivamente i modelli relativi agli enti creditizi e alle società con azioni quotate (modd. 19/C e 19/A).

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 2% di possesso, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

Ai fini del calcolo della percentuale del 2% non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto.

Nel calcolo della percentuale vanno computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

Le percentuali sopra indicate devono essere calcolate con riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni (cfr. successivo quadro B).

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione, sempre entro il termine di trenta giorni, dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di *successiva variazione* della partecipazione quando la stessa superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sottoscritto.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

La predetta comunicazione andrà inviata in duplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società partecipata, nonché alla società stessa.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

E opportuno che ove una società per azioni riscontri la propria appartenenza alla categoria come sopra definita di «società per azioni esercenti il credito», la stessa provveda, con le forme ritenute più opportune, a dare di ciò comunicazione ai propri soci, specificando tutti gli elementi necessari ai partecipanti per segnalare correttamente la propria posizione alla Banca d'Italia ed alla società stessa. Dovranno, in particolare, essere comunicati: la denominazione sociale in chiaro; la sede legale; il codice fiscale; il numero di azioni componenti il capitale sottoscritto e la relativa composizione in termini di azioni ordinarie, azioni privilegiate ed azioni di risparmio nonché il valore unitario delle azioni medesime; la natura dell'attività creditizia svolta in chiaro e in codice.

Analoghe informazioni dovranno essere comunicate alla Banca d'Italia al fine di consentire un coordinamento delle segnalazioni che devono essere rese dai partecipanti di rilievo. La società medesima dovrà successivamente provvedere a segnalare alla Banca d'Italia l'eventuale modifica dei propri elementi identificativi come sopra descritti.

I modelli per le comunicazioni potranno essere richiesti alla Associazione Bancaria Italiana. In relazione alle esigenze tecniche connesse alla prima applicazione della nuova modulistica, è stato fissato in 45 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del presente modello il termine entro il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni delle partecipazioni detenute alla data del 7 aprile 1990 e le eventuali variazioni rilevanti intervenute entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

MODALITA DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione, oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, nonché l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie

08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni
42 Società in accomandita semplice
43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata
62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
71 Istituzioni creditizie
72 Comuni, Province e Regioni
74 Enti e Società non residenti
14 Enti vari

Settore di operatività

01 Aziende Autonome
02 Enti territoriali
03 Enti pubblici economici
04 Alimentare e agricolo
05 Assicurativo
06 Bancario
07 Cartario e editoriale
08 Cementifero
09 Chimico
10 Commercio
11 Comunicazioni
12 Elettronico
13 Finanziario
14 Immobiliare e edilizio
15 Meccanico e automobilistico
16 Minerale e metallurgico
17 Tessile
18 Altri

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi la denominazione della società partecipata ed il relativo codice fiscale.

— *Capitale: numero azioni:* andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, compresi i titoli di risparmio non aventi diritto di voto in assemblea.

In tutti i casi di variazione del capitale (aumenti, riduzioni, conversione di obbligazioni) l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione (art. 2444 C.C.).

Sarà opportuno che le società provvedano a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione nel numero di azioni che compongono il proprio capitale.

— *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare del diritto di voto.
2. Variazione superiore all'1%: da effettuare nei casi in cui il soggetto possieda già, direttamente o indirettamente, azioni aventi diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto e la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.
3. Rientro del possesso di azioni con diritto al voto entro il limite previsto del 2%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, nel caso di persone fisiche; cambiamento della denominazione sociale, ovvero trasformazione della società, se persone giuridiche; modifiche della sede legale o residenza; ecc.). In questa ipotesi i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare — ove dovuta — una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare il rientro al di sotto del limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la suddetta causale 3.
4. Tale causale andrà indicata nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), il dichiarante sia tenuto ad effettuare la segnalazione in relazione ad esclusive modificazioni del contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L, come precisato nelle relative istruzioni.

N.B. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando le consistenze in essere alla data di acquisto o variazione della partecipazione, sia del dichiarante sia degli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L.

— *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno o di usufrutto, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della consistenza delle azioni con diritto al voto possedute direttamente e/o indirettamente in misura superiore all'1% del capitale si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

— *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

B) compravendita

C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi

D) successione o acquisizione a causa di morte

E) pegno

F) usufrutto

G) riporto

H) altro

— *Settore di attività:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il settore specifico cui ricondurre il tipo di attività esercitata.

1) credito al consumo

2) credito con garanzia ipotecaria

3) factoring, cessioni di credito «pro soluto» e «pro solvendo»

4) credito commerciale (compreso il «forfaiting»)

5) leasing finanziario

6) servizi di pagamento

7) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito), ove configurino attività di finanziamento

8) rilascio di garanzie e di impegni di firma

9) altro

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

— *Azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare cumulativamente il numero di azioni aventi diritto al voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso, indipendentemente dalla condizione che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

— *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso del dichiarante, il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.

— *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato per totale il numero delle azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privo del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni componenti il capitale.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

— *Azioni possedute:* andrà riportato cumulativamente il numero di azioni aventi diritto al voto possedute per il tramite di società controllate [1], fiduciarie e di in-

(1) Ai fini della definizione delle società controllate dovrà farsi riferimento al disposto dell'art. 2359 C.C.

terposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. L'indicazione di tali soggetti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le medesime azioni facciano capo, a diverso titolo, a più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

— *Azioni per le quali i soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone sono privati del diritto di voto:* dovrà essere indicato, suddiviso secondo il titolo del possesso delle società controllate, fiduciarie ed interposte persone, il numero di azioni per le quali i predetti soggetti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il diritto di voto stesso appartenga ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative al quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

— *Azioni con diritto di voto in capo ai soggetti controllati, fiduciari ed interposte persone:* andrà riportato per totale il numero delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti sono privi del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero di azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni componenti il capitale.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggono a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti.

— *Numero totale degli effettivi proprietari:* andrà indicato il numero complessivo degli effettivi proprietari delle azioni detenute in via fiduciaria indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.

— *Azioni possedute:* andrà indicato, per totale, il numero di azioni con diritto al voto, possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nell'allegato L, secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia superiore al 2% del capitale.

— *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato, per totale, il numero di azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.

— *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia priva del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente il numero delle azioni con diritto al voto e quelle private di tale diritto.

Riepilogo

— *Azioni con diritto al voto possedute:* andrà riportato, quale sommatoria dei relativi quadri C, D, E ed F, il numero di azioni per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, sia titolare di diritti di voto.

Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale di tali azioni sul numero delle azioni rappresentanti il capitale di cui al riquadro B. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. Nell'apposito riquadro è prevista l'indicazione dei decimali di possesso (due sole cifre). Resta fermo che l'obbligo di segnalazione scatta comunque al superamento della soglia del 2% del possesso (l'1% nel caso di variazione).

— *Azioni totali nette possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre specificata nell'apposito riquadro l'incidenza di tali azioni sul capitale sottoscritto.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui le stesse azioni facciano capo a diverso titolo al dichiarante e a soggetti di cui al riquadro D, ovvero a più soggetti di cui al riquadro D, per la determinazione di tale ammontare le cennate azioni dovranno essere computate una sola volta.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale).

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più dei quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato — nelle caselle corrispondenti — il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

— *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEL RIQUADRO H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale di cui al riquadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore all'1% del capitale permanendo al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

— *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni per le quali spetta il diritto di voto» riportate nel foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE TRAMITE LE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede azioni di società per azioni esercenti il credito.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata nel caso di modifica di tali soggetti ovvero nel caso in cui i diritti di voto in capo a tali nominativi, con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione superiore alle percentuali di rilevanza.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni con diritto di voto andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

— *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta delle azioni con diritto di voto riportando le generalità del soggetto secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro D.

Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo — ai sensi dell'art. 2359 c.c. — è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando, rispetto alle azioni con diritto di voto, la percentuale di azioni possedute in via diretta e la percentuale delle azioni cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

— *Soggetti interposti:* nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni con diritto di voto si frappongano più società controllate andrà segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni per le quali il soggetto ha diritto di voto», riportate sul foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

Quadro L: ELENCO DEGLI EFFETTIVI PROPRIETARI DELLE AZIONI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI PACCHETTO DI PROPRIETÀ SIA INFERIORE AL 2% DEL CAPITALE)

Andrà riportato, da parte della società fiduciaria, l'elenco degli effettivi proprietari delle azioni possedute nel caso in cui le azioni in proprietà risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, superiori al 2% del capitale di cui al quadro B.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle relative partecipazioni in misura superiore all'1% del capitale, sempreché tali partecipazioni permangano al di sopra del limite del 2%.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

— *Totale foglio:* andrà indicata, per ogni foglio, la sommatoria delle voci «N. azioni» riportate nel foglio stesso.

— *Totale generale:* andrà indicata, sull'ultimo foglio compilato, la sommatoria delle voci «Totale del foglio».

90A2959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

REGIONE VALLE D'AOSTA

Integrazioni e rettifiche alla deliberazione di approvazione del piano regolatore generale del comune di Valtournenche

Con deliberazione della giunta regionale n. 4553 del 25 maggio 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate integrazioni e rettifiche alla deliberazione di giunta n. 7114 del 27 luglio 1989 concernente: «Approvazione, con modificazioni, del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Valtournenche, adottati con deliberazione consiliare n. 172 del 19 novembre 1983».

Copia di detta deliberazione, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano regolatore generale comunale.

90A2950

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 1989).

All'art. 19, comma 4, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... nel termine di cui all'art. *24*, comma 3.», leggasi: «... nel termine di cui all'art. *23*, comma 3.».

90A3044

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000